

l'enfiteusi (§ 70), oltre al canone, si ammetteva, da parte dell'enfiteuta, la prestazione di servizi verso il direttario; il laudemio era stato elevato fino alla metà del reddito del fondo, sicchè importava vero vantaggio economico; si erano moltiplicate le cause di caducità del diritto al direttario, e d'altra parte favoriti gli affrancamenti. Dalle leggi di Pietro Leopoldo si svolse in Toscana quello che fu detto il *sistema livellare leopoldino*, per cui si volle che il lavoratore, pagando un tenue canone di affitto, potesse essere messo in grado di affrancare la terra e di assumerla in piena proprietà, ordinandosi (1769) che il livello fosse sempre alienabile, previo avviso al proprietario, che i diritti di prelazione e di retratto fossero aboliti, che spettasse all'enfiteuta la proprietà dei miglioramenti introdotti nei fondi, che il canone non fosse aumentabile, infine che l'enfiteuta potesse riscattare il canone. Così più tardi era aperta la via al diritto italiano, accolto nei codici, per mutare l'enfiteusi in un diritto di proprietà, gravato del peso di un canone, ma sempre suscettibile di redenzione (§ 129).

Quel che si fece per l'agricoltura, si volle anche per le arti, in cui la tecnica, rinchiusa nella tradizione esclusivista dei corpi di mestiere, isteriliva e declinava. Già i governi avevano più volte tentato di aprire le corporazioni anche ai forestieri; ma il rinnovamento delle arti e delle industrie non poteva venire se non dalla *libertà di lavoro*, che già gli economisti italiani andavano coraggiosamente predicando (§ 146). Un editto di Pietro Leopoldo di Toscana aboliva, nel 1770, tutte le corporazioni e magistrature delle arti, mentre altrettanto si faceva in Lombardia (1771) e in altri luoghi; finchè la rivoluzione francese venne ad abbattere gli ultimi avanzi delle antiche restrizioni artigiane, specialmente a Venezia, dove le corporazioni furono abbattute da Napoleone. Più tardi invece caddero a Napoli (1820), in Sicilia (1821) e in Sardegna (1848).